



Coordinamento Nazionale
FP CGIL –Corte dei conti



Al Presidente della Corte dei conti
Dott. Angelo BUSCEMA

Al Segretario generale della Corte dei conti
Cons. Franco MASSI

Al Vice Segretario generale
Cons. Saverio GALASSO

e, p.c. All'Ufficio relazioni sindacali
della Corte dei conti

Oggetto: Delibera N. 1/2019 SS.RR. e nuovo Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità.

Le scriventi, in riferimento alla **delibera N. 1/2019 SS.RR.** e all'allegato **schema di modifiche al vigente regolamento di autonomia finanziaria dell'Istituto (Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità)**, esprimono **massima considerazione nei confronti dell'iniziativa posta in essere dai vertici dell'Istituto, nelle more di una completa revisione dei regolamenti di autonomia e indipendenza della Corte dei conti, per il riconoscimento dell'elevata qualificazione del proprio personale.**

Con la presente, queste OO.SS. intendono, tuttavia, rappresentare alcune **criticità** che a seguito dei citati provvedimenti pubblicati nella intranet, stanno provocando forte preoccupazione tra i lavoratori; in assenza di adeguate soluzioni, si potrebbe correre il rischio di accentuare tensioni **all'interno degli uffici** ed accrescere quel malcontento che ha portato alla **proclamazione dello stato di agitazione.**

Il presente intervento, alla luce di quanto in precedenza rappresentato, è diretto pertanto a formulare osservazioni e proposte per **risolvere le problematiche e consentire, in un momento molto delicato come quello attuale, l'effettivo soddisfacimento delle prerogative professionali ed economiche del personale amministrativo, con l'obiettivo prioritario di evitare che in fase applicativa vengano a realizzarsi disparità di trattamento, con relative penalizzazioni.**

Entrando nel dettaglio, all'art. 2-bis (*Valorizzazione delle risorse professionali*) dello

schema di modifiche al vigente regolamento di autonomia finanziaria che prevede, ai fini del concreto riconoscimento della professionalità nonché della partecipazione ad alcune attività di supporto tecnico-organizzativo, l'introduzione di uno speciale emolumento di alta qualificazione professionale e di una indennità incentivante in favore del personale amministrativo, con riferimento al **comma 1**, pur essendo stato ribadito che è *"Ferma ... la pertinente disciplina in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e le relative competenze, con particolare riguardo al vigente ordinamento professionale ed al connesso sistema di classificazione per aree funzionali e fasce retributive..."*, si esprimono perplessità per come le elencate **specifiche posizioni di alta qualificazione professionale siano state individuate in mancanza di qualsiasi preliminare coinvolgimento, neanche a mezzo di informativa, dei rappresentanti dei lavoratori**. Le medesime perplessità si manifestano anche per come si è giunti all'elenco di tutti gli elementi (titoli, anni di servizio, esperienza professionale maturata, altri parametri, ecc.) su cui dovrebbe basarsi la selezione propedeutica all'accesso al corso di perfezionamento con esame finale; anche in questo caso, ad avviso di queste OO.SS., sarebbe stato utile avviare un dialogo costruttivo rivolto ad individuare, in maniera condivisa, i criteri ed i requisiti, anche per evitare che in fase applicativa possano manifestarsi eventuali contenziosi.

Con riferimento ai requisiti di selezione per accedere al corso di perfezionamento rivolto ad individuare i destinatari dello **speciale emolumento di alta qualificazione professionale**, al fine di fugare qualsiasi dubbio, si chiede di fornire **un'interpretazione autentica** su cosa si intenda per *"dipendenti ... con almeno tre anni di servizio nella pubblica amministrazione..."* e, in particolare, se tra essi si ritiene di considerare, accanto ai **dipendenti di ruolo e ai comandati in servizio, anche il personale distaccato presso la Corte dei conti**. In riferimento ai lavoratori in posizione di comando *out*, ad avviso delle scriventi, si ritiene che detto personale possa partecipare alle selezioni ma non percepire l'indennità di alta qualificazione professionale fino a quando non avrà espresso formale rinuncia al comando, essere rientrato in amministrazione ed essere stato adibito alle previste attività. Sempre in merito ai requisiti di accesso al citato corso selettivo, si manifesta interesse per quanto riportato al **comma 5** allorché, in fase di prima applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2-bis, si estende la possibilità di partecipare anche a *"I funzionari in possesso di laurea triennale di primo livello ovvero di maturità classica ovvero di maturità scientifica ovvero di maturità tecnica commerciale (ragioniere) ovvero di maturità professionale (analista contabile), con almeno venti anni di servizio nella pubblica amministrazione e valutazioni annuali positive nell'ultimo decennio"*. Queste OO.SS. tuttavia, nel ritenere che tale previsione possa garantire la partecipazione alla selezione anche ai lavoratori che non sono in possesso dei titoli di cui al comma 1 ma dotati di elevata esperienza professionale, esprimono perplessità, da un lato, per l'uso in questo caso del termine "Funzionari" che sembrerebbe restringere l'ambito di applicazione esclusivamente ad alcuni lavoratori e, dall'altro, perché l'elenco dei titoli di scuola secondaria superiore non comprende alcuni di quelli attualmente in possesso dei lavoratori dell'istituto (diploma di geometra, diploma di perito tecnico, di perito informatico, ecc.). La mancata considerazione di alcuni titoli professionali e di alcune professionalità andrebbe ad arrecare, con tutta evidenza, penalizzazioni a quei lavoratori che comunque, al pari degli altri, contribuiscono con il proprio impegno al conseguimento degli obiettivi degli uffici nei quali sono impiegati.

generando un'ingiustificata disparità di trattamento. Si chiede pertanto che, al pari del comma 1, anche in questo caso si faccia riferimento al termine "Dipendenti" e che in relazione ai titoli di studio si sostituisca l'attuale elenco con la dicitura "diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente".

Queste OO.SS., partendo dal presupposto che tra i riferimenti normativi dello schema di modifiche del regolamento figura anche l'art. 76, comma 4, lettera c) del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 che consente di incrementare il Fondo Risorse Decentrate con "le risorse derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale", ritengono che per tali specifici trattamenti economici, vale a dire lo speciale emolumento di alta qualificazione professionale e l'indennità incentivante, una volta che siano state assegnate le risorse al Fondo Risorse Decentrate, le successive procedure finalizzate all'erogazione degli importi debbono seguire lo schema contrattuale così come previsto dall'art. 77, comma 2, lett. i del vigente CCNL. Solo in sede negoziale, infatti, ad avviso delle scriventi, è possibile pervenire a soluzioni condivise per il superamento delle criticità. In tale ambito, si propone che per l'indennità incentivante si valuti l'applicazione di metodologie di attribuzione degli importi già adottate presso altre Amministrazioni, anche di pari rango costituzionale come ad esempio quelle attualmente in uso presso il Consiglio di Stato nell'ambito della contrattazione integrativa del proprio Fondo risorse decentrate. Inoltre, sempre in relazione all'indennità incentivante prevista per il personale non specializzato, e quindi non rientrante nell'articolo 2-bis comma 1, sarebbe necessario stabilire un criterio di carattere generale che ne garantisca l'erogazione al restante personale in virtù della professionalità che discende dall'appartenere all'Istituto e per lo svolgimento dei compiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 3. Questo aspetto fondamentale deve essere chiarito per evitare qualsiasi discriminazione/disparità di trattamento.

Le scriventi, infine, ritengono indispensabile che una volta approvata la modifica regolamentare, i relativi contenuti abbiano una connotazione strutturale e un orientamento temporale di lungo periodo. A tal proposito, queste sigle si rendono disponibili per un costruttivo e costante confronto, al fine di non deludere le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori della Corte dei conti.

Roma, 28 marzo 2019

S. Di Folco

F. Amidani

U. Cafiero

A. Benedetti

F. Stefanangeli

